Provvedimento N. 6091/EC/2024 Ditta n. 2028 - Pratica n. 2023/388

AMBIENTE MP/LS/vc

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI URBANI E SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

(Operazioni R3, R12, R13 e D15, All. B e C, del D.Lgs. n. 152, Parte IV)

D.Lgs. n. 152/06 e L.R. n. 3/2000

Modifica e sostituzione Provvedimento n. 6021/EC/2022

Ditta: Terme Recuperi srl

Via del Commercio n. 29/C, Montegrotto Terme (PD) Sede operativa: Via del Commercio n. 29/C, Montegrotto Terme (PD) Sede legale:

P.IVA: 02130770288

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

La Ditta Terme Recuperi srl effettua da anni attività di recupero rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi presso l'impianto ubicato nel comune di Montegrotto Terme in via del Commercio n. 29/C, ed ampliamento ricadente nel Comune di Torreglia; attualmente opera in forza del Provvedimento Provinciale n. 6021/EC/2022;

con Provvedimento n. 202/VIA/2018 del 05/01/2018 (prot. Prov. 914) è stata decretata l'esclusione dalla V.I.A. del progetto all'epoca presentato, con alcune prescrizioni tra cui il punto b) dell'art. 1: l'area destinata a parcheggio deve essere utilizzata esclusivamente per il parcheggio degli automezzi. La stessa non può essere neppure utilizzata come deposito dei cassoni;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/05/2022, il Comune di Torreglia ha espresso il parere favorevole al rilascio del provvedimento conclusivo, ai sensi dell'art. n. 5 della L.R. n. 55/2012, per la modifica dell'utilizzo del piazzale a servizio dell'attività della ditta da attuale parcheggio alla possibilità di utilizzare il piazzale in calcestruzzo per lo stoccaggio in cassoni di rifiuti e End of Waste, subordinatamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza della Provincia di Padova;

in data 08/11/2022, prot. nn. 68826-68828, è pervenuta alla Provincia la domanda di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 4/2016,

> Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 – Padova Dirigente di Area: ing. Marco Pettene Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti -Fanghi - Bonifiche Ambientali



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

presentata dalla Terme Recuperi srl, per il progetto dal titolo "Impianto di recupero rifiuti urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi (autorizzato con provvedimento n. 6021/EC/2022 del 29/09/2022) aumento potenzialità di trattamento". La variante presentata prevede tra le altre anche la modifica della prescrizione riportata nel Decreto di Esclusione VIA 202/VIA/2018 del 05/01/2018 all'art. 1 lettera b) a seguito del parere del Parco Colli, prevedendo la possibilità di utilizzare il piazzale in calcestruzzo per lo stoccaggio in cassoni di rifiuti e End of Waste;

la procedura di assoggettabilità a VIA si è conclusa col Provvedimento di esclusione a VIA n. 313/VIA/2023 (prot. Provincia n. 14160) del 03/03/2023 che ha, inoltre, confermato le condizioni ambientali imposte con il precedente Provvedimento Provinciale n. 202/VIA/2018 già in possesso, ad esclusione dell'art. 1, punto b).

con nota del 27/04/2023 (prot. Provincia n. 26067) la Ditta ha presentato domanda di modifica del Provvedimento in essere, consistente principalmente nell'aumento dei quantitativi di rifiuti in ingresso e stoccaggio, nell'aumento della potenzialità di recupero in R3, nell'introduzione dell'operazione D15 deposito preliminare per alcuni rifiuti con codice EER 170604, nell'introduzione dell'operazione R12 (selezione e cernita) per i rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, l'inserimento di due nuovi codici EER riconducibili a rifiuti già trattati, nella revisione del layout organizzativo e nella modifica della prescrizione riportata nel Decreto di Esclusione VIA n. 202/VIA/2018 del 05/01/2018, art. 1, lettera b): "L'area destinata a parcheggio deve essere utilizzata esclusivamente per il parcheggio degli automezzi. La stessa non può essere neppure utilizzata come deposito dei cassoni";

la Provincia con nota datata 24/05/2023, prot. n. 33553, ha avviato il relativo endoprocedimento con contestuale richiesta alla Ditta di integrazioni e precisazioni sulla documentazione presentata;

in data 03/07/2023 (prot. Provincia n. 43247) la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;

con nota del 21/11/2023, prot. n. 75119, la Provincia ha ricordato di essere in attesa di acquisire gli aggiornamenti richiesti nella Conferenza di Servizi del 31/10/2023 e riguardanti la tabella contenente l'elenco dei rifiuti in ingresso con le relative operazioni di recupero, la planimetria di layout dell'impianto oltre a documentazione di gestione delle acque di seconda pioggia in conformità all'art. 39 del PTA;

in data 02/01/2024 (prot. Provincia n. 17) la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste tra cui la domanda di autorizzazione allo scarico, previo trattamento, delle acque meteoriche di seconda pioggia recapitanti in corpo idrico superficiale;

PRESO ATTO che

le modifiche dell'impianto presentate con nota del 27/04/2023 (prot. Provincia n. 26067) sono state sottoposte alla pocedura di assoggettabilità a VIA, conclusasi con l'emissione del Provvedimento di esclusione n. 313/VIA/2023 (prot. Prov. 14160) con prescrizioni, che diventa parte integrante del presente provvedimento;

con nota datata 27/04/2023 (prot. Provincia n. 26067), è stata trasmessa la dichiarazione in conformità alla D.G.R.V. n. 1400/17 (con specifica relazione a supporto), secondo la quale per l'istanza presentata non è necessaria la V.INC.A.:

> Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 – Padova Dirigente di Area: ing. Marco Pettene Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti -Fanghi - Bonifiche Ambientali



nella documentazione previsionale di impatto acustico redatta considerando l'aumento della potenzialità di trattamento datata 29/11/2022 (prot. Prov. n. 26067 del 27/04/2023), il tecnico in acustica dichiara che: le modifiche a progetto dell'attività di Terme Recuperi srl non comporteranno il superamento dei limiti previsiti dalla classe di zonizzazione acustica in corrispondenza dei ricettori maggiormente impattati. Si ritiene comunque opportuna una verifica dei livelli sonori in fase post operam.

CONSIDERATO che

nella relazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche - seconda pioggia di dilavamento del piazzale (prot. Provincia n. 17/2024 del 02/01/2024), la Ditta precisa che tale richiesta non comporta alcuna modifica strutturale della rete di raccolta delle acque e degli impianti di depurazione in quanto elementi costruttivi già esistenti e funzionanti;

le acque meteoriche – seconda pioggia di dilavamento del piazzale, previo trattamento, vengono inviate alla rete fognaria acque bianche per confluire successivamente nel corpo idrico superficiale scolo consortile "San Daniele" e poi nello scolo "Rio Spinoso", come prescritto dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione nel parere idraulico rilasciato in data 17/10/2015, prot. n. 8431.

PRESO ATTO

dei seguenti atti trasmessi dalla Ditta in data 27/04/2023 (prot. Provincia n. 26067):

- decreto di compatibilità al Piano Ambientale rilasciato dal Parco Regionale dei Colli Euganei per i lavori di utilizzo dell'area a parcheggio per carico e scarico e movimenti mezzi, Prot. n. 6111/2020/0681
- delibera di Variante DCC n.28, del 03/05/2022 del Comune di Torreglia;

della valutazione di conformità positiva condizionata del progetto ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 151/2011, rilasciata dall'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando dei Vigili del Fuoco di Padova con prot. 3928 in data 02/04/2021 (prot. Provincia n. 43247 del 03/07/2023);

del parere favorevole alla modifica dell'impianto rilasciato dal Comune di Montegrotto Terme in data 31/10/2023 prot. 25865 (prot. Provincia n. 70492);

del parere idraulico favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione in data 17/10/2015 prot. 8431 per i lavori di utilizzo dell'area di ampliamento ricadente nel comune di Torreglia, acquisito agli atti di questa Provincia in data 02/01/2024, prot. n. 17;

RITENUTO che, per tutto quanto sopra esposto, l'istruttoria per il rilascio l'autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti in oggetto abbia dato esito positivo;

RICHIAMATO che

il Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare con Circolare n. 1121 del 21/01/2019 ha emanato "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", con particolare riferimento al rischio incendi;

> Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 – Padova Dirigente di Area: ing. Marco Pettene Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti -Fanghi - Bonifiche Ambientali



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

il Ministro dell'Interno con Decreto del 26 luglio 2022 ha approvato le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti;

il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 188 del 22 settembre 2020 ha approvato il "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006";

VISTA

la disposizione del Dirigente del Settore Ecologia della Provincia del 28/02/2018 prot n. 16492, come aggiornata con Provvedimento del 27/05/2019 prot. n. 33955, in merito alle Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni in materia di rifiuti, a seguito della nota Regione Veneto del 19/02/2018 prot. n. 63169 (prot. prov. n. 13896/18);

CONSIDERATO che

II D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 s.m.i., Parte IV, disciplina la gestione dei rifiuti;

a seguito del D.Lgs. n. 152/06, la Regione Veneto con L.R. n. 20 del 16/8/07, ha disposto che fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le Province ed i Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti di cui agli artt. 4, 6 e 7 della Legge Regionale n. 3 del 21/1/2000 e successive modificazioni;

ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 3/2000, compete alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

con deliberazione della Giunta Provinciale n. 542 del 05/09/2005 questa Provincia ha adottato indirizzi in materia di recupero rifiuti in procedura semplificata, che prevedono fra le altre il divieto di gestione di rifiuti in procedura ordinaria e semplificata in uno stesso impianto;

VISTI

il D.Lgs. n. 152/2006, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 20/2007, nonché la L.R. n. 4/16;

il D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 31 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 di reg. in data 22/07/2019 e adottato con Deliberazione dell'Assemblea del Sindaci n. 2 di reg. in data 25/09/2019;

DISPONE

ART.1. La Ditta Terme Recuperi srl è autorizzata alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, ubicato in Via del Commercio n. 29/C in comune di Montegrotto Terme.

Operazioni R3, R12, R13 e D15 del D.Lgs. n. 152/06, Parte IV, All. B e All. C.

ART.2. Il presente Provvedimento modifca e sostituisce il precedente Provvedimento n. 6021/EC/2022, e ha validità a far data dalla sua efficacia, ai sensi del successivo articolo ART.10., fino al 30/08/2028.

> Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 – Padova Dirigente di Area: ing. Marco Pettene Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti -Fanghi - Bonifiche Ambientali



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

ART.3. AVVIO DELL'IMPIANTO, GESTIONE IN ESERCIZIO PROVVISORIO E COLLAUDO **FUNZIONALE**

L'avvio dell'impianto e la gestione in esercizio provvisorio a seguito della presente autorizzazione, è subordinato alla presentazione alla Provincia di apposita documentazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 3/2000, con allegato:

- data di avvio dell'impianto;
- nominativo del Tecnico Responsabile;
- documentazione attestante la prestazione delle idonee garanzie finanziarie, secondo le disposizioni del successivo articolo 10.

Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto secondo la nuova conformazione, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, deve essere presentato alla Provincia il certificato di collaudo funzionale dell'impianto, conforme a quanto indicato al comma 8 dell'art. 25 L.R. 3/2000.

La mancata presentazione del collaudo funzionale, nei termini previsti, determina automaticamente la decadenza del presente Provvedimento.

Per le aree di stoccaggio il collaudo funzionale, dev'essere presentato prima dell'avvio dell'impianto e della sua gestione in esercizio provvisorio.

Entro i successivi 90 giorni dalla trasmissione del collaudo, e solo previo formale riscontro favorevole della Provincia sul collaudo stesso, l'impianto potrà operare in gestione a regime. In assenza di riscontro favorevole l'attività dovrà essere sospesa.

ART.4. TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DI RIFIUTI TRATTABILI IN IMPIANTO

Nell'impianto potranno essere conferiti e trattati i rifiuti pericolosi e non pericolosi riportati nell'elenco allegato al presente Provvedimento, nel limite dei quantitativi di seguito indicati:

Quantità massima annua conferibile in impianto (R13/R12+R12+R3+D15)	40.000	ton./anno
di cui massimo rifiuti pericolosi (R13/R12)	300	ton./anno
Quantità massima annua trattabile in impianto (R3)	30.000	ton./anno
Quantità massima giornaliera trattabile in impianto Operazione R3	100	ton./giorno
Quantità massima giornaliera trattabile in impianto Operazione D15	< 40	ton./giorno
Quantità massima di rifiuti stoccati in impianto (R13+D15)	415	ton.
di cui rifiuti in ingresso con EER 170604 (D15)	15	ton.
di cui rifiuti prodotti non pericolosi (R13+D15)	73	ton.
di cui rifiuti prodotti pericolosi (R13)	45	ton.

ART.5. CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO E/O PRODOTTI OTTENUTI

Le Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto prodotte in impianto (EoW), dovranno rispettare i requisiti/criteri previsti dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, nonché dal DM 22 settembre 2020 n. 188 e



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

dalla Norma UN EN 643 e seguenti, per il materiale a base di carta e cartone. Tali materiali dovranno rispettare i seguenti parametri:

- materiali proibiti escluso i rifiuti organici ed alimenti secondo la norma UNI EN 643:
- rifiuti organici compresi alimenti <0,1% in peso;
- componenti non cartacei % in peso secondo la norma UNI EN 643;

La verifica del rispetto dei criteri dovrà essere effettuata su lotti omogenei costituiti da un massimo di 5000 ton con cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso.

La Ditta dovrà garantire la conservazione della dichiarazione di conformità e apposita documentazione relativa alle caratteristiche e tracciabilità delle EoW prodotte in impianto per periodo di almeno 3 anni dal rilascio della dichiarazione medesima e comunque almeno 1 anno dall'uscita dell'EoW dall'impianto.

Inoltre per ogni lotto la Ditta dovrà conservare per almeno un anno un campione (almeno di 5Kg) di carta e cartone recuperati secondo le modalità di cui all'allegato n.1 e in conformità alla norma UNI 10802, in modo tale da consentire il ripetersi delle analisi.

La Ditta, ove richiesto, dovrà mettere a disposizione degli Enti di controllo documentazione comprovante il rispetto della norma a cui fa riferimento e di tale norma dovrà averne sempre a disposizione copia aggiornata.

Tutti i prodotti dell'attività di recupero non conformi alle caratteristiche di Materie che hanno cessato la qualifica di rifiuto secondo le disposizioni succitate, devono essere considerati e trattati come rifiuti, nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART.6. PRESCRIZIONI OPERATIVE

Nella gestione dell'impianto valgono le seguenti prescrizioni:

- l'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/06 e smi, nonché di quanto stabilito nel presente Provvedimento;
- 2. nell'impianto non potranno essere svolte attività di recupero rifiuti in regime di procedura semplificata (art. 214-216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- 3. è vietato il conferimento in impianto di rifiuti urbani o loro frazioni, conferite da singoli Cittadini;
- 4. l'impianto dev'essere gestito da un Tecnico Responsabile, in possesso di idonee conoscenze tecniche e che dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti; questi dovrà assicurare la propria disponibilità presso l'impianto in caso di verifiche/controlli da parte degli organi di controllo. Dovranno essere preventivamente comunicate alla Provincia eventuali variazioni relative al nominativo del Tecnico Responsabile;
- 5. il personale addetto alla gestione dei rifiuti dovrà avere adeguata preparazione, adottando tutti gli accorgimenti necessari per la corretta gestione dei rifiuti. Il personale nell'impianto dev'essere adeguatamente formato anche in relazione al contrasto del rischio incendio;
- 6. in prossimità dell'ingresso all'impianto dovrà essere apposta e ben visibile, a disposizione dei Soggetti preposti al controllo, un'idonea planimetria con lay-out dell'impianto come trasmesso con la nota acquisita agli atti della Provincia in data 02/01/2024 con prot. n. 17 (tav. U rev. 2, vedi allegato), con indicate le aree di deposito e stoccaggio dei rifiuti. Eventuali modifiche al lay-out approvato, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, all'A.R.P.A.V. ed al Comune, trasmettendo apposita planimetria comparativa. La planimetria posta all'ingresso dell'impianto dovrà essere sempre aggiornata, chiara ed esplicita e di facile interpretazione;



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

- 7. è vietata la gestione in deposito temporaneo di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/06, dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero, indicati nell'allegato 1 al presente provvedimento;
- 8. con cadenza al massimo semestrale, la Ditta dovrà procedere all'allontanamento di tutti i rifiuti ed EoW prodotti dall'attività;
- 9. dovrà essere impedita anche l'accidentale miscelazione dei rifiuti in ingresso con le Materie prodotte -EoW- e/o con i rifiuti derivanti dalla selezione, o i rifiuti da avviare ad altri impianti
- 10. tutte le aree di stoccaggio e deposito di rifiuti e delle materie prodotte (EoW) devono essere immediatamente identificabili attraverso idonea segnaletica o, in alternativa, contrassegnate da apposita cartellonistica che specifichi il materiale stoccato e/o depositato e ne individui la destinazione, in modo tale da distinguerle nettamente da quelle destinate alla movimentazione e
- 11. lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificarne le caratteristiche e non comprometterne il successivo recupero;
- 12. i materiali derivanti dalle operazioni di recupero dovranno essere suddivisi in partite univocamente determinate ed identificabili mediante idonea segnaletica;
- sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti, in aree diverse da quelle di pertinenza ed indicate nella planimetria richiamata nel precedente punto 6;
- 14. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:
 - a) ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
 - b) deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
 - c) deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
 - d) qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
 - e) deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta:
- 15. nella gestione dell'attività la Ditta dovrà considerare le indicazione del Ministero dell'Ambiente e T.T.M., emanate con Circolare del 21/01/2019, n. 1121;
- 16. la Ditta deve essere dotata di apparecchiatura per il controllo della radioattività dei rifiuti in ingresso, che dovrà essere sempre mantenuta efficiente, dandone adeguata tracciabilità con apposite registrazioni sul quaderno previsto al successivo art. 14.4;
- 17. i cumuli di rifiuti all'esterno del fabbricato, dovranno avere un'altezza massima di 4 m, previa verifica delle condizioni di stabilità e nel rispetto della sicurezza dei lavoratori;
- 18. presso l'impianto dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo, idonei sistemi di misurazione delle altezze degli accatastamenti, inclusi quelli dei rifiuti da recuperare, con tolleranza massima di 25 cm;



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

- 19. i materiali composti da carta e cartone intesi come EoW o in attesa della dichiarazione di conformità, potranno essere depositati in balle sovrapposte su due file e comunque per un'altezza massima di 6 m, previa verifica delle condizioni di stabilità e nel rispetto della sicurezza dei lavoratori:
- 20. sono vietate le soste e gli accumuli o gli stoccaggi di rifiuti nelle aree non pavimentate, non servite dal sistema di raccolta delle acque di dilavamento o degli eventuali spandimenti e/o esterne alla
- 21. i rifiuti conferiti in impianto e sottoposti a sola messa in riserva (R13) devono poi essere conferiti esclusivamente a soggetti autorizzati al recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che effettuino la sola messa in riserva;
- **22.** è vietato il recupero di rifiuti contenenti amianto:
- 23. i R.A.E.E. ed i cavi devono essere stoccati in appositi contenitori dotati di copertura;
- 24. dev'essere posta particolare cura nella movimentazione dei R.A.E.E. al fine di evitare la rottura e/o il danneggiamento di quelle parti che possono contenere sostanze dannose per l'ambiente;
- 25. presso l'impianto potranno essere conferiti i rifiuti con codice C.E.R. 200302 dei mercati, purché non facilmente biodegradabili;
- 26. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio delle batterie, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti
- 27. devono essere effettuate idonee e costanti ispezioni per verificare che i sistemi di stoccaggio ed i contenitori non presentino danneggiamenti, deterioramenti o perdite. Eventuali anomalie dovranno essere ripristinate tempestivamente. Delle verifiche dovrà essere data adequata tracciabilità con apposite registrazioni sul quaderno previsto al successivo art. 14.4;
- 28. devono essere tenuti i registri di carico e scarico previsti per legge e trasmesse nei termini le relative denunce annuali ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- 29. tutti i rifiuti dovranno essere protetti dall'azione di trasporto eolico;
- 30. i rifiuti pericolosi potranno essere depositati su superficie scoperta pavimentata solamente all'interno di cassoni chiusi;
- 31. in caso di incidenti o spargimenti fortuiti è fatto obbligo alla ditta di procedere all'immediato recupero dei rifiuti dispersi ed al ripristino ambientale;
- 32. dovrà essere sempre controllato il buono stato della pavimentazione interessata al deposito dei rifiuti, nonché la pavimentazione sui percorsi degli automezzi, con eventuali interventi di manutenzione ordinaria affinché non si presentino potenziali pericoli, ed assicurare la protezione del suolo e del sottosuolo;
- 33. deve essere posta particolare attenzione alla funzionalità dei sistemi impiantistici garantendo la loro corretta gestione e manutenzione;
- 34. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio, mantenendole sgombre da eventuali rifiuti;
- 35. il percorso dei mezzi in entrata e in uscita all'impianto deve prevedere obbligatoriamente il passaggio sulla pesa. Tale percorso dovrà essere organizzato in maniera tale che i mezzi in entrata transitino subito alla pesa e quelli in uscita passino obbligatoriamente attraverso il lavaggio ruote;
- 36. il sistema di lavaggio ruote previsto dovrà essere dotato di una vasca di raccolta coperta da griglia per evitare il contatto delle ruote con i fanghi sottostanti. Tali fanghi dovranno essere periodicamente asportati, in maniera tale che l'acqua/fango sottostante al lavaggio si mantenga ad un livello inferiore della griglia di transito degli automezzi, per evitare fenomeni di trascinamento. L'impianto dovrà essere dotato di sbarra temporizzata che permetta al mezzo di allontanarsi dal



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

sistema di lavaggio solo a conclusione del ciclo di lavaggio. I mezzi in uscita dovranno effettuare obbligatoriamente il lavaggio delle ruote;

- 37. alla fine della giornata lavorativa tutte le aree di transito, di conferimento, di lavorazione, sia interne che esterne all'edificio, dovranno essere per quanto possibile, adequatamente ripulite;
- 38. gli stoccaggi dei rifiuti che potrebbero dare luogo alla proliferazione di ratti ed insetti dovranno essere ridotti al minimo sia in quantità che di tempistica in deposito;
- **39.** il trituratore mobile per la riduzione volumetrica dei rifiuti di legno, ingombranti, verde e/o ramaglie:
 - deve essere utilizzato esclusivamente all'interno dell'area prevista dal layout vigente;
 - giornalmente può trattare al massimo 6 tonnellate di materiale più morbido (quale verde e ramaglie e materassi) e 8 tonnellate di materiale più duro (legno), e comunque non può funzionare per più di 1 ora al giorno;
 - durante il suo utilizzo dovranno sempre essere predisposte sui quattro lati della tramoggia di carico barriere mobili fonoassorbenti di altezza superiore a un metro rispetto al punto di carico stesso;
- 40. entro 2 mesi dall'avvio in esercizio dell'impianto secondo la nuova configurazione dovrà essere realizzata una valutazione di impatto acustico a potenzialità massima al fine di verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla vigente normativa, con la prescrizione di realizzare nell'immediato ulteriori interventi di mitigazione qualora necessari. La Relazione di valutazione di impatto acustico, con gli eventuali interventi mitigativi dovrà essere inviata a Provincia, Comune ed A.R.P.A.V. entro i successivi 30 giorni.

ART.7. SCARICHI IDRICI

Si dà atto che sulla base della documentazione presentata l'attività non produce scarichi idrici di processo.

La Ditta è autorizzata all'esercizio degli impianti e sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento piazzali e lavaggio dei propri mezzi, del proprio stabilimento, ed a scaricare tali acque nella fognatura pubblica nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni dell'Ente gestore-Etra spa di cui all'autorizzazione n. 287/2023 prot. n. 0080293/23 del 25/05/2023, acquisito da questa Provincia con prot 43247 del 03/07/2023, che la Ditta dovrà tenere a disposizione dei Soggetti preposti al controllo.

La Ditta è inoltre autorizzata allo scarico previo trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (di seconda pioggia), attraverso la rete acque bianche comunale, nello scolo consorziale San Daniele, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. i valori limite di emissione allo scarico devono essere conformi ai limiti previsti dalla tabella 1 "scarico in acque superficiali" dell'All. B alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;
- 2. i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs 152/06;
- 3. tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione, ai sensi dell'art. 101 del citato D.Lgs 152/06, a mezzo di idonei pozzetti ubicati nei punti immediatamente a monte del punto di immissione in tutti gli impluvi naturali, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sul suolo e nel sottosuolo:
- 4. dovrà essere consentito al personale dell'autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06 di effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

- 5. i sistemi di trattamento, compresa la rete di raccolta ed i relativi pozzetti, devono essere mantenuti sempre in perfetta efficienza programmando interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, sostituzione filtri e controllo, puntualmente registrati in un quaderno di manutenzione da istituire e custodire presso l'impianto a disposizione degli organi di controllo;
- **6.** i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte quarta dello stesso D.Lgs. n° 152/06, nonché nel caso di utilizzo sul suolo agricolo al D.Lgs. N° 99/92; i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta ciò risulti appropriato; è comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre;
- 7. tutti i rifiuti residui dell'attività, ivi compresi i materiali dell'attività di manutenzione, devono essere smaltiti/recuperati ai sensi della parte quarta del D.Lgs. N° 152/06;

ART.8. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si prende atto che la documentazione presentata non evidenzia emissioni in atmosfera convogliabili. Dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- le emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile;
- qualora la Ditta produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate e, pertanto, preventivamente autorizzate;
- nel caso la Ditta intenda svolgere altre attività attualmente non dichiarate comportanti emissioni in atmosfera, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alle emissioni.

Si ricorda inoltre alla Ditta, che tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

ART.9.PRESCRIZIONI PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN SICUREZZA, CHIUSURA DELL'IMPIANTO E RIPRISTINO DEL SITO

Al momento della dismissione dell'impianto la Ditta dovrà provvedere alla chiusura dell'impianto stesso ed al ripristino ambientale dell'area, secondo il Piano di ripristino presentato con la domanda di autorizzazione in data 03/07/2023, prot. Prov. 43247.

Della corretta esecuzione degli interventi di ripristino dovrà essere data comunicazione alla Provincia, concordando l'effettuazione di eventuali operazioni ulteriormente necessarie al ripristino del sito.

Al termine dell'attività, dovrà essere comunicato alla Provincia il luogo in cui vengono tenuti i registri di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190, c. 3 del D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..

ART.10. GARANZIE FINANZIARIE

Il presente Provvedimento diventa efficace alla presentazione da parte della Ditta di idonee garanzie finanziarie conformemente alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/14. Eventuali perfezionamenti, richiesti formalmente da questa Provincia, dovranno essere completati entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento. La mancata regolarizzazione entro il suddetto termine comporterà la sospensione dell'efficacia del provvedimento fino a quando non saranno eliminate le carenze riscontrate. Inoltre:

a) qualora, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 2721/14, Allegato A - lettera B, la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideiussione sia inferiore alla data di scadenza del presente

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 – Padova Dirigente di Area: ing. Marco Pettene Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, **pena la perdita di validità della presente autorizzazione** anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte della Provincia;

- b) in caso di mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui sopra nei termini fissati, la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il presente Provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia;
- c) ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere una esplicita integrazione della polizza già presentata, sotto forma di nuova fidejussione o di appendice ad un contratto esistente;
- d) qualora la Ditta intenda avvalersi delle riduzioni previste dalla D.G.R.V. 2721/14, Allegato A, dovrà:
 - per i punti 6.2 e 6.3 (€/kg) e per i rifiuti ivi previsti, stoccare tali rifiuti in aree specifiche e/o distinti dagli altri rifiuti, al fine di consentire le verifiche dei quantitativi effettivamente soggetti alle riduzioni previste, secondo il modello di calcolo presentato alla Provincia;
 - in reazione al paragrafo C) Riduzione delle garanzie finanziarie per adesione a sistemi di gestione ambientale, dovrà presentare la certificazione EMAS e/o UNI EN ISO 14.001 in corso di validità unitamente alla garanzia finanziaria. Resta a carico della Ditta comunicare il rinnovo delle certificazioni;
- e) l'eventuale riduzione dell'importo della fidejussione o una sua liberazione per cessazione dell'attività è subordinata ad un espresso nulla osta da parte della Provincia di Padova;
- f) qualora la polizza RCI presentata dalla ditta preveda il pagamento del premio con rate annue, la Ditta è tenuta ad inviare alla scrivente Provincia (almeno 15 giorni prima della scadenza del premio annuale) l'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio per l'anno successivo.

ART.11. DISPONIBILITA' DEL SITO

La validità del presente Provvedimento è subordinata alla piena disponibilità del sito.

La perdita dei titoli di possesso e/o disponibilità comporta l'automatica perdita di validità della presente autorizzazione. In tal caso la Ditta dovrà sospendere immediatamente l'attività autorizzata con il presente provvedimento, senza alcuna ulteriore comunicazione da parte della Provincia.

ART.12. RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO

L'eventuale richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza (e non prima di 1 anno) e contenere tutte le variazioni intervenute rispetto alla situazione attuale.

ART.13. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 Parte IV, s.m.i..

ART.14. ULTERIORI ADEMPIMENTI

Si pone all'attenzione della Ditta il rispetto delle seguenti disposizioni la cui inosservanza può comportare l'applicazione di sanzioni di natura amministrative e/o penale. Più precisamente si ricorda che:

- 1. la gestione dell'impianto deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti e disposizioni Comunali in materia di inquinamento acustico;
- 2. le attività autorizzate devono avvenire con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008, il cui controllo spetta allo SPISAL;

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 – Padova Dirigente di Area: ing. Marco Pettene Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

- deve essere garantito un adeguato sistema di derattizzazione e disinfestazione dalle zanzare del quale la Ditta dovrà tenere adeguata documentazione che ne attesti la regolare esecuzione nel tempo. Di tale programma deve esserne data preventiva comunicazione al Comune e all'ULSS competente per territorio;
- 4. presso l'impianto devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti, nonché, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 3/2000, il piano di sicurezza previsto dall'art. 22 della L.R. n. 3/2000, che disponga le procedure da adottarsi in caso di incidente grave che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento. Tale piano deve essere accessibile agli interessati e verificabile da parte delle Autorità preposte ai controlli, ai sensi della L.R. 3/2000.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed organismi, quali il certificato di prevenzione incendi e/o parere di conformità rilasciato dai Vigili del Fuoco, ed i provvedimenti dei Comuni in materia edilizia ed igienico sanitaria, nonché l'autorizzazione paesaggistica ove ed in quanto prevista ed i diritti di terzi.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, o anche in applicazione dell'art. 208, c. 12, del D.Lgs. n. 152/06, nel caso ciò si renda necessario a seguito della non corretta gestione dell'attività.

Avverso il presente provvedimento è ammesso eventuale ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente atto costituito da n.12 pagine e n. 2 Allegati (Allegato n. 1: Elenco Codici EER/Operazioni Autorizzate; Allegato n. 2: Layout dell'impianto), verrà inviato tramite il SUAP, all'A.R.P.A.V. (Dipartimento di Padova e di Treviso), al Comune sede operativa dell'impianto e all'Albo di cui all'art. 212 c. 1 del D. Lgs. 152/06.

IL DIRIGENTE ing. Marco Pettene (con firma digitale)



Allegato 1 al Provvedimento N. 6091/EC/2024

a) Elenco dei rifiuti conferibili e trattabili in impianto e Operazioni cui possono essere sottoposti

	Descrizione	Stoccaggio massimo (t)	Operazioni						
Codice E.E.R			R13/R12A	R12 - SELEZIONE CERNITA / ELIMINAZIONE IMPUREZZE	R12 - SMONTAGGIO NON IN SICUREZZA D.LGS 49/2014	R12 - RIDUZIONE VOLUMETRICA	R3	D15	
CARTA I	E CARTONE						•		
150101	imballaggi in carta e cartone		Х	Х		Х	Х		
150105	imballaggi compositi		Х	Х		Х	Х		
150106	imballaggi in materiali misti	35t	Х	Х		Х	Х		
191201	carta e cartone		Х	Х		Х	Х		
200101	carta e cartone		Х	Х		Х	Х		
VETRO									
150107	imballaggi in vetro		Х						
160120	vetro	40t	Х						
170202	vetro	400	Х						
200102	vetro		Х						
ROTTAN	II FERROSI								
150104	imballaggi metallici		Х	X					
160117	metalli ferrosi	30+	Х	Х					
170405	ferro e acciaio	40t 2	Х	X					
200140	metallo		Х	Х					
ROTTAN	II NON FERROSI								
170401	rame, bronzo, ottone		Х	Х					
170402	alluminio		Х	Х					
170403	piombo	10t	Х	Х					
170404	zinco		Х	Х					
170406	stagno		Х	Х					
170407	metalli misti		Х	Х					
200140	metallo		Х	Х					

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 – Padova Dirigente di Area: ing. Marco Pettene Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

	RAEE NON PERICOLOSI						
160118	metalli non ferrosi	10t	X	Χ			
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215		X	X			
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213		Х	X	x		
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410		Х	Х			
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135		Х	X	х		
	PLASTICA						
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X	Х		Х	
070213	rifiuti plastici		Х	Х		Х	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici		Х	Х		Х	
150102	imballaggi in plastica	12t	Х	Х		Х	
160119	plastica		Х	Х		Х	
170203	plastica		X	Χ		X	
200139	plastica		X	Χ		X	
LEGNO							
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104	- 30t	х	Х			
030301	scarti di corteccia e legno		Х	Х			
150103	imballaggi in legno		Х	Х		Х	
170201	legno		Х	Х		Х	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137		Х	Х		Х	
ALTRI R	IFIUTI						•
160103	pneumatici fuori uso	10t	X				
RIFIUTI I	DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE						•
170107	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	50t**	Х				
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603		Х				Х
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801		Х	X*			

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 – Padova Dirigente di Area: ing. Marco Pettene Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

	rifiuti misti dell'attività di costruzione e					
170904	demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		X	Х		
RAEE PE	RICOLOSI E BATTERIE				•	
160211*	apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC		х			
160213*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 (1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.		X			
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		x			
160601*	batterie al piombo		Х			
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		Х			
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	30t	Х			
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.		X			
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (1) Fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono rientrare gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori a mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi ecc.		х			
RIFIUTI D	DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE PERIC	OLOSI				
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		Х			х
170903*	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	15t	Х	X*		

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90 Struttura: AREA TECNICA – Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio – Piazza Bardella 2 – Padova Dirigente di Area: ing. Marco Pettene Istruttoria a cura dell'Ufficio Rifiuti -Fanghi – Bonifiche Ambientali



Area Tecnica - Settore Ambiente e Salvaguardia del territorio

	RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI E ALTRI RIFIUTI URBANI					
200201	rifiuti biodegradabili		Х	Х	Χ	
200203	altri rifiuti non biodegradabili		Х	Х	Χ	
200302	rifiuti dei mercati	70t	Х	Х	Χ	
200303	residui della pulizia stradale		Х	Х	Х	
200307	rifiuti ingombranti		Х	Х	Х	

^{*} Limitatamente alle operazioni R12 di eliminazione impurezze


b) Elenco dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero e relative operazioni:

Codice	Descrizione	Massimo	Operazione	
EER		Ton.	R13	D15
191202	Metalli ferrosi		Х	Х
191203	Metalli non ferrosi	73t	Х	Х
191204	Plastica e gomma		Х	Х
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 190206		Х	Х
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211		Х	х

^{**} i rifiuti classificati col codice EER 170604 possono essere sottoposti a D15 per un massimo di 15 tonnellate.




Allegato 2 al Provvedimento N. 6091/EC/2024 Layout impianto



LEGENDA R13 RIFIUTI IN INGRESSO IN ATTESA DI R12 R13/R12A RIFIUTI IN INGRESSO R13/R12A RIFIUTI IN INGRESSO CARTA R13/R12A RIFIUTI IN INGRESSO PLASTICA D15 RIFIUTI IN INGRESSO (MATERIALI ISOLANTI) R13 RIFIUTI PRODOTTI IN ATTESA DI USCITA R13 RIFIUTI CARTA LAVORATI IN ATTESA DI DICH. DI CONFORMITA'/LOTTI EOW

Contrassegno elettronico del 09/04/2024 16:07:12 Numero Protocollo: 0025726/24 Data Protocollo: 09/04/2024 Pag 18/20





scala 1:200



PROTOCOLLO GENERALE

DATI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

NUMERO PROTOCOLLO 0025726/24

DATA PROTOCOLLO 09/04/2024

SETTORE-STRUTTURA 0700 AMBIENTE

DESTINATARI PROT SUAP.PD@CERT.CAMCOM.IT

TIPOLOGIA DOCUMENTO AU AUTORIZZAZIONE

SUPPORTO DOCUMENTO PC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

OGGETTO PROTOCOLLO TRASMISSIONE PRATICA N. 02130770288-17042023-0925 - SUAP 2708 - 02130770288 TERME

RECUPERI S.R.L. ÙPROVVEDIMENTO N. 6091/EC/2024

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI URBANI E

SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

(OPERAZIONI R3, R12, R13 E D15, ALL. B E C, DEL D.LGS. N. 152, PARTE IV)

D.LGS. N. 152/06 E L.R. N. 3/2000

MODIFICA E SOSTITUZIONE PROVVEDIMENTO N. 6021/EC/2022

DITTA: TERME RECUPERI SRL

SEDE OPERATIVA: VIA DEL COMMERCIO N. 29/C, MONTEGROTTO TERME (PD)

SEDE LEGALE: VIA DEL COMMERCIO N. 29/C, MONTEGROTTO TERME (PD)

FIRME DIGITALI PRESENTI NEL DOCUMENTO ORIGINALE

Firma in formato p7m: Marco Pettene

TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 473FF90D95B89989A5EC68278E7ACF5A75FD86033B2BA03436D77873B16B51D3

CREDENZIALI DI ACCESSO PER LA VERIFICA DEL CONTRASSEGNO ELETTRONICO

URL https://verificadoc.provincia.padova.it

IDENTIFICATIVO DH7ZD-215755

PASSWORD 11HzF

DATA SCADENZA Senza scadenza

La Provincia di Padova rende disponibile un servizio on-line per la verifica telematica dei documenti protocollati. Specificando i parametri di seguito riportati è possibile accedere al documento informatico originale archiviato presso il protocollo informatico della Provincia ed accertare quindi, la conformità di copie cartacee o elettroniche. Il servizio rende disponibile l'accesso ai soli documenti in stato di validità.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale della Provincia di Padova, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71.

Contrassegno elettronico del 09/04/2024 16:07:12 Numero Protocollo: 0025726/24 Data Protocollo: 09/04/2024 Pag 19/20

PROTOCOLLO GENERALE

Scansiona il codice a lato per verificare il documento



Ai sensi dell'articolo 23, comma 2 bis, D.lgs. 82/2005 e s.m.i., il presente documento, estratto in automatico dal sistema di gestione documentale della Provincia di Padova, è conforme al documento informatico originale, predisposto e conservato in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71.